



# COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

PROVINCIA DI TARANTO

Cod. Fisc.: 80012250736

Ordinanza n. 58 R.O. del 29 MAG. 2018

Oggetto: ordinanza finalizzata al contenimento di piccioni di città (Columba livia)

## Il Sindaco

**PREMESSO** che la presenza di piccioni di città (Columba livia forma domestica) nei centri abitati di Castellaneta e Castellaneta Marina è potenziale causa di gravi problemi igienici ed è favorita dalla disponibilità di luoghi e spazi di nidificazione, dalla disponibilità di alimenti e dalla quasi assenza di predatori specifici;

**TENUTO CONTO** dei disagi per i cittadini, in termini di problemi igienico sanitari per l'uomo e per gli animali domestici, e di compromissione della integrità del patrimonio edilizio e monumentale, con ricadute economiche di entità non trascurabile;

**CONSIDERATO** che il piccione di città nelle condizioni di sovraffollamento rappresenta per l'uomo e per gli animali domestici un reale pericolo sia diretto, come possibile veicolo di microorganismi patogeni (zoonosi), sia indiretto, con fecalizzazione ambientale e conseguente proliferazione dei batteri potenzialmente patogeni;

**Che** questo Ente nel corso dell'anno 2016 ha attivato specifiche iniziative per il contenimento della popolazione di piccioni di città conseguendone una significativa riduzione;

**RITENUTO**, in considerazione del grave pregiudizio che potrebbe derivare dal permanere delle condizioni di disagio igienico sanitario, di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute e benessere pubblico, nonché del patrimonio ambientale ed architettonico, intervenendo per l'eliminazione di possibili focolai di agenti patogeni pericolosi anche per l'uomo;

**RITENUTO** di dover assumere iniziative idonee al contenimento del fenomeno di diffusione di tale specie in ambito urbano e, in particolare, di dover:

1. limitare l'apporto alimentare da parte dei cittadini, causa del richiamo di grandi quantità di esemplari;
2. ridurre i luoghi utilizzati per la nidificazione quali sottotetti, cornicioni, fessure nei muri dei palazzi, edifici dismessi;
3. ridurre i luoghi di sosta;

## Richiamato

- il D. Lgs. 267/2000, in particolare l'articolo 50
- Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modifiche ed integrazioni; -La legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, art. 32, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per

la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

- Il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e succ. mod. ed integrazioni, Regolamento di Polizia Veterinaria;

## ORDINA

Ai proprietari o titolari di diritti reali su beni immobili pubblici e privati situati all'interno dei Centri Abitati interessati dalla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni, di:

- provvedere alla chiusura con diaframmi in muratura, reti o altro mezzo idoneo, delle piccole cavità atte alla sosta e nidificazione dei piccioni;
- schermare con adeguate reti a maglie sottili o altro mezzo idoneo ogni accesso ai fabbricati ove nidifichino o possano nidificare i piccioni, vista l'attitudine dei piccioni ad occupare soffitte, solai e sottotetti che offrano riparo o luogo per la nidificazione;
- installare, ove possibile, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione ordinaria dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.) onde impedire lo stazionamento di piccioni;
- mantenere perfettamente pulite da guano o piccioni morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza di piccioni;

È fatto inoltre divieto, salvo autorizzazione a fini particolari, di alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, e di gettare sul suolo pubblico granaglie sostanze di scarto o avanzi alimentari;

Le violazioni alla presente Ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 7bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Gli agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica, nonché gli altri soggetti a cui sono attribuiti dalla Legge poteri di accertamento e contestazione, sono incaricati della vigilanza ed esecuzione della presente Ordinanza.



Il Sindaco  
v. Giovanni Gagliotti